

ATTO N. 756

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore Consigliere Stefano Vinti

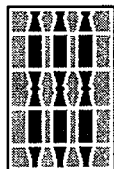
SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

*“Trasferimento alle Aziende USL delle funzioni di cui alla legge 210/1992 –
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati, nonché a causa di vaccinazione
antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all’art. 3, comma 3, della legge 14
ottobre 1999, n. 362”*

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente l'11.7.2001

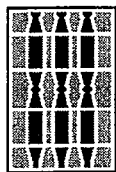
Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 17.7.2001



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta dell'11 luglio u.s. nell'esaminare l'atto n. 591 concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2.3.1999, n. 3 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15.3.1997, n. 59 e del decreto legislativo 31.3.1998, n. 112", ha deciso di estrapolare da tale disegno di legge gli articoli proposti dalla Giunta regionale mediante emendamento aggiuntivo al disegno di legge (Atto n. 591 medesimo) formulando un nuovo disegno di legge avente il titolo di seguito riportato: "Trasferimento alle Aziende USL delle funzioni di cui alla legge 210/1992 - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362" ed esprimendo sul nuovo testo parere favorevole

Ha deciso altresì di richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale dando incarico di riferire al Consigliere Vinti.



Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

Relatore Consigliere Stefano Vinti

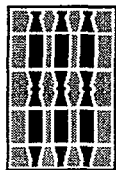
Con l'atto n. 591 concernente "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2.3.1999, n. 3 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15.3.1997, n. 59 e del decreto legislativo 31.3.1998, n. 112", la Giunta regionale proponeva di integrare la l.r. 3/99, attuativa del D.Lgs. 112/98 con la quale attribuiva funzioni amministrative agli Enti Locali.

In ordine ad alcune funzioni riguardanti gli invalidi civili che la l.r. 3/99 attribuiva ai Comuni, con la modifica avanzata, la Giunta regionale proponeva varie soluzioni alternative: il trasferimento ai Comuni associati o l'affidamento, mediante convenzione, all'INPS.

Tale questione è particolarmente complessa e piuttosto delicata; in questo passaggio alcune cose ancora attendono una loro definizione.

Pertanto la proposta della Giunta regionale di modifica della l.r. 3/99 (ATTO N. 591) non poteva essere esitata dalla Commissione perché si prevedevano varie ipotesi. Inoltre va ricordato che un altro aspetto che riguardava le modifiche della legge regionale n. 3/99 era un articolo contenuto nel disegno di legge Atto n. 588, che ha già concluso il suo iter ed essendo stralciato da tale legge deve essere inserito insieme alle altre modifiche della l.r. 3/99.

Successivamente la Giunta regionale ha fatto pervenire quale emendamento aggiuntivo all'atto n. 591, altre modifiche alla legge regionale 3/99 le quali riguardano l'esercizio di certe funzioni amministrative relative all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie o anche a causa di vaccinazione antipoliomielitica.

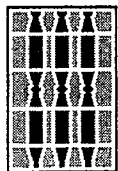


Tali funzioni, in base alla legge nazionale n. 210/1992, erano funzioni dello Stato, pagate con i fondi propri. Si tratta di risarcire i cittadini che a causa di vaccinazioni obbligatorie hanno ricevuto danni permanenti e di affidare dette funzioni alle Aziende sanitarie, le quali già se ne occupavano in base alla legge dello Stato e adesso sostengono di non doversi occupare se la Regione non attribuisce loro formalmente tali funzioni in quanto il D.lgs. 112/98, alcune funzioni le ha trasferite direttamente agli Enti locali, altre alle Regioni.

La Regione intende trasferire dette funzioni alle Aziende USL che le esercitano nel rispetto della normativa statale, mantenendo quindi lo stesso sistema.

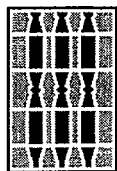
Pertanto la norma che si propone di assumere, è solo una norma di competenza, perché le modalità per l'erogazione degli indennizzi sono stabilite dalle leggi dello Stato.

In considerazione che le altre modifiche della l.r. 3/99 che si prevedeva di accorpate in un unico disegno di legge (atto n. 591), non sono ancora mature, la I Commissione ha ritenuto opportuno, per ragioni di celerità in quanto numerosi sono i cittadini che attendono l'erogazione degli indennizzi per il risarcimento del danno subito, adottare tali norme in una legge a sè che prevede il seguente titolo "Trasferimento alle Regioni e alle USL delle funzioni di cui alla legge 210 del 1992 – Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362" composta di soli 2 articoli: l'uno concernente il trasferimento di dette funzioni alle Aziende USL nonché gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e non obbligatorie relativamente alla poliomielite o da incidenti da trasfusione, l'altro concernente la norma finanziaria la quale stabilisce che gli oneri per l'attuazione della legge stessa, già iscritti già nel bilancio regionale di previsione 2001, sono stati assegnati con DPCM 22 dicembre 2000.



Con questo disegno di legge si ricongiungono nell'Azienda USL sia le funzioni sanitarie che le funzioni amministrative eliminando un passaggio inutile a livello regionale.

Ciò premesso la I Commissione ha deciso all'unanimità di riformulare una nuova proposta di legge estrapolando i contenuti dall'emendamento aggiuntivo proposto dalla Giunta regionale avente un nuovo titolo come sopra riportato, nonché di esprimere parere favorevole sul testo proposto, dando incarico di riferire al Consiglio al Consigliere Vinti.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, con deliberazione n. 270 del 21.03.2001, concernente: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2.3.1999, n. 3 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15.3.1997, n. 59 e del decreto legislativo 31.3.1998, n. 112”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 30.3.2001 e trasmesso per il parere alla I Commissione Consiliare Permanente il 30.3.2001 (ATTO N. 591);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 532 del 23.05.2001, concernente “Approvazione emendamento aggiuntivo al disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (deliberazione n. 270 del 21.3.2001), presso la competente Commissione consiliare permanente”;

ATTESO che la I Commissione ha deciso di estrapolare gli articoli proposti dalla Giunta regionale mediante l’emendamento aggiuntivo sopra richiamato e riformulare una nuova proposta di legge avente il seguente titolo: “Trasferimento alle Aziende USL delle funzioni di cui alla legge 210/1992 – Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all’art. 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362” (ATTO N. 756);

VISTI il parere e la relazione della I Commissione illustrati dal relatore Consigliere Stefano Vinti (Atto n. 756);

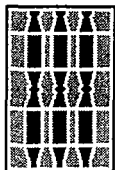
VISTA la legge 25 febbraio 1992, n. 210;

VISTA la legge 14 ottobre 1999, n. 362;

VISTA la legge regionale 27 aprile 2001, n. 14 concernente: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003”;

VISTO lo Statuto regionale;

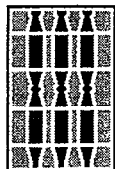
VISTO il Regolamento interno;



*con votazione separata articolo per articolo nonché con
votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. voti
favorevoli, n. voti contrari e n. voti di astensione,
espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti e votanti*

D E L I B E R A

- di approvare la legge regionale concernente "Trasferimento alle Aziende USL delle funzioni di cui alla legge 210/1992 – Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362", composta di n. 2 articoli nel testo che segue:



TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Art. 1
(Trasferimento funzioni)

1. Sono trasferite alle Aziende USL le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati" e successive modifiche e integrazioni, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 "Disposizioni urgenti in materia sanitaria".

2. I fondi per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono ripartiti tra le Aziende USL, sulla base delle comunicazioni trimestrali conferenti l'ammontare degli importi dovuti per l'erogazione degli indennizzi ai soggetti aventi diritto e residenti nell'Azienda territorialmente competente.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità di attuazione della presente legge anche al fine di omogeneizzare le procedure e la modulistica su tutto il territorio regionale.

Art. 2
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse assegnate con DPCM 22 dicembre 2000, iscritte in termini di competenza e di cassa nel Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2001, nella U.P.B. 12.1.011 – Cap. 2157 "Indennità per danni causati da trasfusioni e vaccinazioni (legge n. 210/92 – DPCM 22 dicembre 2000).